

SOCIETÀ CONSORTILE MISTA A RESPONSABILITÀ LIMITATA SENZA SCOPO DI LUCRO, DENOMINATA G.A.L. Tradizione delle Terre Occitane S.c.ar.l. - ACQUISTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione del Sindaco;

Premesso che:

- la società consortile mista, a responsabilità limitata, senza scopo di lucro, denominata G.A.L. Tradizione delle Terre Occitane s.c.ar.l. (di seguito, anche soltanto “G.A.L.”), con sede legale ed operativa in Caraglio (CN), Via Matteotti n. 40, Codice fiscale e Partita Iva 02869690046, persegue il fine mutualistico di promuovere lo sviluppo sociale ed economico del territorio, valorizzandone il patrimonio culturale, naturalistico, ambientale e paesaggistico;

- con nota prot. n. 3959 del 19/04/2023, trasmessa al G.A.L., il Comune di Manta sulla base della considerazione secondo la quale una porzione del proprio territorio, presenta caratteristiche di omogeneità rispetto al complessivo territorio del G.A.L. in quanto classificato in C1 – area rurale intermedia., richiedeva all’ente medesimo di valutare, in occasione della nuova programmazione territoriale FEASR 2023-2027, l’annessione del Comune di Manta nell’ambito del territorio del G.A.L., nel rispetto delle Direttive Comunitarie e Regionali;

Dato atto che, nelle more, sono intervenuti incontri di approfondimento tematico nei mesi passati tra il Comune di Manta ed il G.A.L. Tradizione delle Terre Occitane s.c.ar.l., con la condivisione di ipotesi di progettazione su fondi nazionali ed europei della programmazione 2021/2027 e la partecipazione di rappresentanti del G.A.L. ad incontri della partnership italiana del PiTer Terres Monviso e allo stesso comitato di pilotaggio transfrontaliero;

Considerata inoltre la storica integrazione di azioni comuni di area vasta che costantemente coincidono con il perimetro del G.A.L. ed il recente riconoscimento della Green Community sperimentale di Terre del Monviso che comprende anche il Comune di Manta, oltre che alla Valle Po ed alla Valle Varaita;

Visti:

- il Regolamento UE 2021/2115;

- il Regolamento UE1303/2013;

- il Piano Strategico Nazionale PAC 2023/2027 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2022)8645 del 02 Dicembre 2022;

- il Complemento di Sviluppo Rurale 2023/2027 della Regione Piemonte adottato con D.G.R. 17-6532 del 20 Febbraio 2023;

- la DGR 3 luglio 2023, n. 4-7139 recante “*Piano strategico Nazionale della PAC (PSP) 2023-2027. Completamento di programmazione dello sviluppo rurale della Regione Piemonte (CSR) 2023-2027, di cui alla D.G.R. 17-6532 del 20.02.2023. Approvazione degli indirizzi operativi per l’attivazione del bando per la selezione delle “Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” (SSL) elaborate dai “Gruppi di azione Locale” (GAL) – Interventi*”;

- lo Statuto del “G.A.L. Tradizione delle Terre Occitane società consortile a r.l.”;

Considerato che

- l’approccio L.E.A.D.E.R. (“*Liaisons entre actions de développement de l’économie rurale*” ossia “*Collegamenti tra azioni di sviluppo dell’economia rurale*”), è finalizzato a favorire lo sviluppo endogeno e sostenibile delle aree caratterizzate da una situazione di marginalità socio-economica (aree individuate come "eligibili" all’interno della strategia di sviluppo locale (SSL) 2023/2027);

- tale approccio viene attuato dai partenariati pubblico-privati denominati G.A.L. (Gruppi di Azione Locale) costituiti a seguito di un’adeguata attività di animazione degli operatori pubblici e privati che intendano partecipare ad uno sviluppo armonico dei territori seguendo il modello “*bottom-up*” alla base del programma L.E.A.D.E.R.;

- il descritto sistema L.E.A.D.E.R. rappresenta un’opportunità preziosa per i territori coinvolti e che le strategie di sviluppo locale (SSL) elaborate dai G.A.L. assumono un approccio multisetoriale ed integrato, favorendo interazioni tra operatori, settori e progetti in maniera funzionale al soddisfacimento dei bisogni dell’Area;

- in ragione della normativa comunitaria sopra menzionata, la Strategia di sviluppo locale per il periodo 2023/2027 è quindi in fase di predisposizione da parte del G.A.L. Tradizione delle Terre Occitane S.c.ar.l, al fine di rispettare i prescritti termini per aderire al predetto bando regionale;

- permane pertanto l’interesse del Comune di Manta di aderire al G.A.L. Tradizione delle Terre Occitane S.c.ar.l, come declinato in tutte le comunicazioni richiamate;

Dato atto che tutti i Comuni inclusi nella Strategia di Sviluppo Locale (SSL) del G.A.L. Tradizione delle Terre Occitane. S.c.ar.l devono aderire alla compagine societaria in forma singola o associata per poter usufruire delle opportunità offerte dall’azione del GAL stesso sul territorio di riferimento;

Ritenuto, alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, nonché, soprattutto, in ragione dell’imminente definizione della nuova programmazione L.E.A.D.E.R., di aderire alla compagine societaria del G.A.L. Tradizione delle Terre Occitane s.c.ar.l e, mediante sottoscrizione di quote di nuova formazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 dello Statuto del G.A.L. stesso;

Vista la comunicazione del G.A.L. Prot.n. 459 del 11/09/2023 avente oggetto: “Adesione del Comune di Manta al territorio elegibile alla Strategia di Sviluppo Locale del G.A.L. ai sensi dell’intervento SRG06 del CRS 2023-2027 della Regione Piemonte e del Piano di Sviluppo Locale del G.A.L. – Precisazioni”;

Ritenuto nello specifico, vista la suddetta nota, di acquisire una quota per il valore nominale di € 200 oltre a somme forfetarie per complessivi euro 193,73 (€ 100,00 quota fissa di sovrapprezzo + € 93,73 quota variabile di sovrapprezzo) – salvo aggiornamenti numero ed identità quote in ulteriore fase istruttoria e preliminare;

Richiamato il D.Lgs. 175/2016 ed in particolare:

- ✓ l’art. 4 che disciplina le finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche;

- ✓ il comma 6 del medesimo art. 4 che prevede la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del Regolamento UE 1303/2013 recante specifiche disposizioni in materia "Gruppi di azione locale";
- ✓ l'art. 26, comma 2, il quale prevede che l'art. 4 del medesimo decreto non è applicabile (...) alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea;
- ✓ l'art. 26, comma 6 bis che prevede che le disposizioni di cui all'art 20 del medesimo decreto, in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6;
- ✓ l'art. 5, che disciplina la procedura per la partecipazione ad una società pubblica;

Considerato che l'art. 5 sopra citato prevede un onere di motivazione analitica per l'acquisizione di partecipazioni societarie, con riferimento:

- alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4;
- alle ragioni ed alle finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Lazio, n. 114 in data 21 ottobre 2020, nella quale si evidenzia che i GAL rientrano nella casistica prevista dall'art. 26, comma 2 del Dlgs. 175/2016;

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, n. 162 in data 3 novembre 2022, con la quale, incidentalmente, la Corte richiama "*il secondo comma, dell'art. 26 del medesimo Tusp («L'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea»).* In ragione di detta disposizione, infatti, nelle ipotesi dei c.d. GAL (ossia, il "gruppo di azione locale" che generalmente ha la forma di una società consortile partecipata da soggetti pubblici e privati allo scopo di favorire lo sviluppo locale di un'area rurale attraverso Fondi strutturali), le deliberazioni adottate ai sensi del novellato art. 5 cit. non sono sindacabili sotto il profilo della stretta necessità (a meno che il rilievo non investa l'ambito territoriale dell'ente), mentre l'onere motivazionale dovrà essere assolto sotto tutti i restanti profili. Può considerarsi, quindi, ancora attuale l'affermazione della Magistratura contabile secondo cui l'art. 26, secondo comma, del Tusp «esclude l'onere di motivare in ordine all'interesse» alla costituzione «della società ai sensi dell'art. 4 del medesimo testo unico» (Lombardia/114/2018/VSG del 16 aprile 2018);

Considerato che:

- per la normativa europea, ai sensi del Reg. UE 1303/2013 (art. 34), i gruppi di azione locale (G.A.L.) elaborano e attuano le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo;

- per la normativa interna, i G.A.L. sono società partecipate da amministrazioni pubbliche (di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001), previste dall' art. 4, comma 6, del Dlgs. 175/2016;

Evidenziato nel merito che la società consortile a r.l. senza scopo di lucro denominata G.A.L. Tradizione delle Terre Occitane, con sede legale ed operativa in Caraglio (CN), Via Matteotti n. 40, Codice fiscale e Partita Iva 02581140049, capitale sociale di euro 39.000,00 sottoscritto e versato per euro 38.908,00, iscritta al Rea CUNEO al n. CN-243074, codice ATECO 63.99, costituita ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice civile, ha lo scopo mutualistico di promuovere lo sviluppo sociale ed economico del territorio di competenza, nonché di tutelarne e valorizzarne i patrimoni culturali, naturalistici, ambientali e paesaggistici;

Valutato dal punto di vista economico finanziario che:

- il bilancio dell'esercizio 2020 del G.A.L. Tradizione delle Terre Occitane si è chiuso in utile (+ euro 13,00);
- il bilancio dell'esercizio 2021 del G.A.L. Tradizione delle Terre Occitane si è chiuso in utile (+ euro 1.477,00);
- il bilancio dell'esercizio 2022 del G.A.L. Tradizione delle Terre Occitane si è chiuso in utile (+ euro 1.358,00);

Considerato che l'ingresso nella compagine societaria comporta la corresponsione di un contributo annuo di euro 862,07 a sostegno delle spese di gestione;

Verificato che:

- la partecipazione al G.A.L. è funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, come previsto dall'art. 4 comma 6 e dall'art. 26 comma 2 del Dlgs. 175/2016;
- la scelta, anche sul piano della convenienza economica, è motivata dall'opportunità di accedere ai fondi della programmazione europea L.E.A.D.E.R. (*Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale* – collegamento tra le azioni di sviluppo dell'economia rurale) strumento importante e innovativo delle politiche comunitarie per lo sviluppo locale integrato e sostenibile dei territori rurali. Si tratta di un approccio allo sviluppo locale di tipo partecipativo (*CLLD, Community Led Local Development*) che si basa su processi "bottom-up" e che pone al centro dell'attenzione i Gruppi di Azione Locale; in questo contesto i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono partenariati pubblico-privati, che hanno il compito di elaborare e realizzare a livello locale una strategia di sviluppo pilota, innovativa, multi-settoriale e integrata dei territori (di norma sub-regionali) in cui operano
- la gestione diretta o esternalizzata dell'attività, per l'accesso ai fondi della programmazione europea L.E.A.D.E.R. non è giuridicamente configurabile, in quanto non è possibile prescindere dall'adesione ad un Gruppo di Azione Locale;
- la sostenibilità finanziaria è assicurata sia dal valore modesto del costo della quota (euro 260,00) che dall'importo del contributo annuo (euro 862,07) a sostegno delle spese di gestione;
- la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa discende direttamente dal modello di sviluppo locale di tipo partecipativo adottato;
- alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei è assicurata dalla rispondenza dell'attività al Reg. UE 1303/2013;

Dato atto che, come previsto dall'art. 2, comma 2, ultimo periodo, lo schema del presente atto deliberativo è stato sottoposto a forme di consultazione pubblica, mediante pubblicazione all'Albo pretorio comunale al n. [] e sul sito web comunale nella Sezione News e nella Sezione Amministrazione Trasparente, per 15 (quindici) giorni dal ... al ... e che nel termine NON sono pervenute osservazioni/sono pervenute le seguenti osservazioni (...);

Richiamato il D. Lgs. n. 267 del 2000 e, in particolare, l'art. 42, comma 2 lettera e), che definisce la competenza del Consiglio Comunale in materia di organizzazione dei servizi pubblici e di partecipazione dell'ente locale in società di capitali;

Acquisito il parere [] dell'Organo di Revisione economico finanziaria, acquisito con verbale n. [] in data [] acclarato a protocollo al n. [] in data [];

Dato atto che dopo l'approvazione, il presente atto deliberativo sarà trasmesso:

- all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che potrà esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

- alla Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, che entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, delibererà in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art.5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; qualora la Corte non si pronunci entro il suddetto termine, l'amministrazione potrà

Visti il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Uditi gli interventi dei consiglieri: []

Acquisito il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica dal responsabile del servizio [] ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione

DELIBERA

- 1) di aderire, per le ragioni tutte espresse in narrativa, alla società consortile mista a responsabilità limitata, senza scopo di lucro denominata G.A.L. Tradizione delle Terre Occitane s.c.ar.l. - con specifico riguardo al territorio comunale come da specificazioni in premessa, mediante acquisizione di una quota del valore nominale di euro 2,00;
- 2) di approvare lo Statuto della società consortile a r.l. senza scopo di lucro denominata G.A.L. Tradizione delle Terre Occitane;
- 3) di trasmettere, come prescritto dall'art. 5 comma 3 del Dlgs. 175/2016, il presente atto deliberativo:

- all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che potrà esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- alla Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte che, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, delibererà in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art.5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, in relazione alla redazione della Strategia di sviluppo locale per il periodo 2023/2027 da parte del G.A.L. MONGIOIE, al fine di rispettare i prescritti termini per aderire al predetto bando regionale e di dare attuazione ai restanti disposti normativi (invio ad enti, ecc.);

Con votazione

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del disposto dell'art. 134 del D.L.vo 18/08/2000 n. 267.

-